

INTEGRAZIONE ACCORDO EX ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 300/70
(STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA –
SOTTOSCRITTO IN DATA 22-12-2015

Tra il Comune di Rimini, rappresentato nel presente accordo dal dott. Alessandro Bellini, il quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Vice-Segretario generale reggente dell'Ente, nonché componente "effettivo" della delegazione trattante di parte datoriale e titolato a condurre le trattative e di sottoscrivere contratti e accordi in caso di assenza o impedimento del Presidente (Segretario Generale)

e

- le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, CGIL F. P., CISL F. P., UIL F.P.L., CSA, DIREL-CONFEDIR, FP CIDA;
- la Rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Rimini (RSU);
- la Rappresentanza sindacale aziendale del Comune di Rimini (RSA);

PREMESSO che:

- l'articolo 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) stabilisce che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro";
- l'articolo 4, comma 2 della Legge citata stabilisce che "la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze";
- la disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicché il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;

- con provvedimento in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato il predetto principio e individuato gli adempimenti e le prescrizioni specifiche da adottare, ivi comprese quelle inerenti le misure di sicurezza;
- con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/1970;
- in data 22 dicembre 2015 la delegazione trattante di parte datoriale e di parte sindacale, RSU, RSA dell'ente e OO.SS. hanno sottoscritto apposito accordo avente ad oggetto "Accordo ex articolo 4 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori) in materia di controlli a distanza";

DATO ATTO che il Comune di Rimini ha la necessità di installare un ulteriore impianto di videosorveglianza, rispetto a quelli individuati nel precitato accordo del 22/12/2015, al fine di prevenire e contrastare eventi criminosi quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente, nonché al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, presso l'ufficio protocollo del Comune di Rimini sito in Corso d'Augusto n 158 le cui caratteristiche sono indicate nella scheda allegata;

tutto quanto sopra ritenuto e premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Comune intende installare e utilizzare un ulteriore sistema di videosorveglianza nell'ambiente di lavoro meglio illustrato nella scheda allegata al presente accordo, a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Le parti convengono che l'installazione e l'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo precedente siano finalizzati esclusivamente alla prevenzione ed al contrasto di possibili eventi criminosi, quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente e siano altresì funzionali a garantire la sicurezza

dei dipendenti del Comune di Rimini, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che le telecamere sono posizionate solo in aree ed ambienti in cui effettivamente esiste un rischio concreto e non altrimenti controllabile di danni al patrimonio dell'ente e per la sicurezza dei dipendenti, in modo da riprendere unicamente le zone specificatamente individuate. A ciò consegue che le immagini che verranno registrate saranno limitate ai soggetti che in quel momento transitano nell'area ripresa dalle telecamere.

Art. 3

L'installazione del nuovo impianto audiovisivo e la sua utilizzazione nonché quella dei restanti impianti avverrà nel rispetto del "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato in data 8 Aprile 2010 dal Garante della Privacy, del regolamento generale UE sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalle successive specifiche direttive e norme che interverranno sulla materia.

Art. 4

Per quanto non espressamente dichiarato col presente accordo rimangono in vigore le condizioni indicate nell'accordo 22 dicembre 2015.

Letto confermato e sottoscritto.

Rimini, 2 ottobre 2018

Delegazione trattante di parte datoriale – il presidente f.f.

Vice-Segretario Generale Reggente

F.to Alessandro Bellini

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U. F.to A. Villani

R.S.U. F.to R. Del Bianco

R.S.U. F.to M. Rizzo

R.S.U. F.to D. Della Marchina

R.S.U. F.to F. Brandi

R.S.U. F.to L. Ferri

R.S.U. F.to R. Scipioni

R.S.U. F.to L. Ricciato

R.S.U. F.to A. Bianchi

R.S.U. F.to M. Nanni

R.S.U. F.to L. Morigi

R.S.U. F.to D. Zavatta

R.S.U. (_____) _____

R.S.A. F.to A. Errico

(Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL)

CGIL F. P. F.to E. Morolli

CISL F. P. F.to G. Bernardi

UIL F.P.L. F.to A. Bianchi

C.S.A . F.to E. Voce

DIREL-CONFEDIR (_____) _____


FP CIDA (_____) _____

ALLEGATO ALL' ACCORDO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

LUOGO	COMPONENTI	INQUADRATURA-ZONA DI POSIZIONAMENTO
Ufficio Protocollo (Corso d'Augusto n. 158)	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 telecamera a colori del tipo I.P. da 4MP con ottica fissa - n. 1 videoregistratore con HDD da 1Tb 	<ul style="list-style-type: none"> - zona d'ingresso e il bancone (non inquadra la zona riservata al lavoro degli addetti comunali) - posizionato sopra la porta del piccolo deposito presente nell'ufficio

Segue dettaglio planimetria dell'edificio con indicato il posizionamento degli apparati

UFFICIO PROTOCOLLO C.SO D'AUGUSTO



AREA OSCURATA
ESCLUSA
DALL'INQUADRATURA

AREA SOGGETTA AD
INQUADRATURA

bancone

DVR

VIDEOREGISTRATORE IMPOSTATO PER
REGISTRARE 48 ORE COLLEGATO IN
REMOTO COL PC DEL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO SIG. VINCENZO MIRRA



TELECAMERA FISSA A COLORI

DVR

VIDEOREGISTRATORE CON TEMPO DI REGISTRAZIONE 48h